



Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 10/12/2015

Prot. 300/A/8593/15/101/20/217

Ministero dell'Interno



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Accertamenti su copertura assicurativa. Termini di validità e applicazione artt. 180-193 del Codice della Strada.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Accertamenti su copertura assicurativa

Con la circolare n. 300/A/7094/15/124/9 del 15.10.2015, questa Direzione, in attuazione dell'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha reso noto che a decorrere dal 19.10.2015, cessava l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza.

Da tale data, pertanto, la copertura assicurativa di un veicolo a motore è comprovata dal certificato di assicurazione, che il conducente dovrà continuare ad avere con sé, per essere esibito in sede di controllo.

Per i controlli da remoto, e ogni qualvolta si reputa necessario, la copertura assicurativa potrà essere verificata presso l'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'art. 226 del C.d.S., gestito dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti.

Per agevolare gli operatori delle Forze di Polizia sul territorio, nell'effettuazione di tale accertamento, il Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha reso possibile la consultazione del predetto Archivio in modalità *web*, tramite il portale dello SDI, come comunicato con la circolare MI-123-U-E-1-1-2015-136 del 29 ottobre 2015 (*All. 1*), con la quale si rende noto, peraltro, di aver implementato nuove funzionalità che consentiranno agli operatori di visualizzare l'immagine dell'intestatario delle patenti di guida emesse o rinnovate dopo il 9.1.2014 e di verificare il numero del supporto plastico delle medesime patenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

2. Termini di validità e applicazione artt. 180-193 del Codice della Strada

Relativamente al periodo di validità della copertura assicurativa, sono stati segnalati casi di *estensione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni, oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni stabiliti per legge*, con ciò generando dubbi agli operatori in ordine alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata nel certificato è quella risultante dalle banche dati.

A tal riguardo è il caso di ricordare che:

- i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, **di anno più frazione** ⁽¹⁾;
- l'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato dal certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio ⁽²⁾;
- **il certificato di assicurazione è oggi il solo documento che il codice della strada prevede che il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé, durante la circolazione, ai fini dell'assicurazione obbligatoria** ⁽³⁾.

Pertanto, qualora la data di validità indicata nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati ⁽⁴⁾, con la prima (certificato) scaduta e la seconda non ancora, si

¹ Art. 170-bis del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

² Art. 127 del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

³ Art. 180, comma 1, lettera d), del C.d.S.

⁴ Sia l'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'art. 226 del C.d.S., gestito dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti sia quello dell'ANIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

provvederà a contestare la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l'intimazione ad esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati ⁽⁵⁾. **Qualora invece fosse quest'ultima (banche dati) ad essere non più in corso di validità, farà fede il certificato valido.**

Negli accertamenti da remoto si farà riferimento alla validità che risulta presso l'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'art. 226 del C.d.S., gestito dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti. Se scaduta, su questa prevale il certificato valido o, eventualmente, l'attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia di assicurazione ⁽⁶⁾.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scatta

⁵ Non si può, in questi casi, contestare la violazione dell'art. 193 C.d.S. poiché dalla banca dati risulta la copertura assicurativa

⁶ Ved, art. 31, comma 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27